

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 31-2155

Legge regionale n. 23/2020. Fondo per l'impiantistica sportiva di cui alla l.r. 18/2000 e Fondo di garanzia di cui alla Legge 289/2002 e relativo Decreto Ministeriale del 24/12/2014. Disposizioni per il rinnovo delle convenzioni per la gestione dei fondi.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

con la legge regionale n. 23 del 1 ottobre 2020 "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva" la Regione Piemonte ha operato un'importante riforma della normativa in materia di sport adottando un testo unico che ha raggruppato le principali disposizioni contenute nelle norme precedentemente in vigore al fine di aggiornarle rapportandole alle esigenze del mondo sportivo di oggi, comunque in continuità con i principi e le finalità delle leggi precedenti, in particolare quelli della l.r. 93/1995 che ha regolato la materia per 25 anni con importanti risultati sul territorio;

in materia di impiantistica sportiva, l'art. 3 (Finalità) della l.r. 23/2020 ribadisce infatti al comma 1 lettera i), l'impegno della Regione volto a favorire lo sviluppo e valorizzazione del sistema degli impianti e delle attrezzature sportive sul territorio regionale, introducendo un riferimento particolare all'attenzione da porre al tema della sostenibilità ambientale, oltre al tema dell'accessibilità da tempo oggetto di interventi regionali;

la stessa legge, all'art. 4 (Obiettivi) comma 1, riconosce alla Regione il ruolo di favorire iniziative finalizzate alla qualificazione degli impianti, assicurando livelli minimi di infrastrutture, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale, perseguendo un'equa distribuzione territoriale (lett. m), nonché interventi per la valorizzazione e sviluppo dell'impiantistica sportiva locale, in particolare quella scolastica, mediante un'attività di coordinamento con il sistema scolastico (lett. n);

ai sensi dell'art. 5 (Strumenti di programmazione) della l.r. 23/2020 spetta alla Giunta Regionale, in continuità con quanto stabilito dalla normativa precedente, la funzione di predisporre la proposta del programma pluriennale ed i provvedimenti attuativi annuali contenenti le misure atte a indirizzare e coordinare le politiche sportive regionali in materia di impiantistica sportiva.

ai sensi dell'art.15 (Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive), la Regione Piemonte può intervenire a favore dell'impiantistica sportiva, tramite due differenti Fondi, entrambi da regolare con apposite convenzioni:

- il "Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive" istituito con legge regionale 6 marzo 2000, n. 18 a sostegno delle misure di intervento a favore dell'impiantistica sportiva (art. 15 comma 1);

- il "Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva" di cui all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 per l'attivazione di misure a garanzia dei mutui (art. 15 comma 8).

Premesso, inoltre, che:

il "Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive" è stato istituito con legge regionale 6 marzo 2000, n. 18, presso la finanziaria regionale - Finpiemonte S.p.A. - e l'Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.) al fine di sostenere i programmi per l'impiantistica sportiva attraverso i contributi in conto capitale e in conto interessi, in attuazione dell'allora vigente l.r. 93/1995;

la l.r. 23/2020 – art 15, ha mantenuto attivo il predetto Fondo con le seguenti caratteristiche:

- il Fondo è alimentato dai finanziamenti della Regione, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi d'intervento;

- al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione da leggi statali e regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi d'intervento rivolti allo sport.

Possono confluire, altresì, contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo;

- il Fondo è articolato nelle seguenti sezioni in corrispondenza delle diverse funzioni d'intervento finanziate ai sensi della presente legge:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi per interessi attualizzati in relazione a mutui;

- le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione; nel caso di perdita dei presupposti che ne determinano l'istituzione del Fondo, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono restituite alla Regione, che le utilizzerà per scopi di promozione e sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie.

Ritenuto che:

occorre attivare le procedure per il rinnovo della convenzione per la gestione del predetto "Fondo" in corrispondenza del triennio 2020-2022;

è opportuno coinvolgere entrambi i soggetti gestori (Istituto per il Credito Sportivo e Finpiemonte S.p.A.) nella sottoscrizione di un'unica convenzione, al fine di disciplinare un utilizzo coordinato degli strumenti finanziari e agevolativi attuati e di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture sportive ubicate nel territorio della Regione Piemonte, anche attivando le possibili collaborazioni per favorire una più efficiente pianificazione nell'utilizzo di ulteriori fondi comunitari e statali;

si demanda alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Settore Sport e Tempo Libero l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione delle suddette disposizioni, ivi compresi quelli relativi alla predetta convenzione da sottoscrivere, senza ulteriori oneri, tra la Regione Piemonte, l'Istituto per il Credito Sportivo e Finpiemonte S.p.A.

Premesso, altresì, che:

con il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003") la Regione, tramite conferimenti regolati da apposita convenzione, può attivare misure a garanzia dei mutui l.r. 23/2020 - art. 15 comma 8;

il suddetto articolo 90 della legge 289/2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003"), al comma 12, sancisce che presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive;

con deliberazione n. 63-2673 del 21/12/2015 la Giunta regionale ha, tra l'altro, disposto di attivare il "Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva" di cui alla legge 289/2002 e al relativo Decreto Ministeriale del 24/12/2014," mediante costituzione di un'apposita Sezione dedicata alla Regione Piemonte, demandando alla Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport gli adempimenti relativi all'attivazione di detto Fondo di garanzia e all'affidamento all'Istituto per il Credito Sportivo delle attività di gestione.

Ritenuto:

che occorre attivare le procedure anche per il rinnovo della convenzione relativa al "Fondo di Garanzia", in corrispondenza del triennio 2020-2022, per la gestione delle risorse disponibili su detto fondo salvo, ulteriori conferimenti;

per il triennio 2020-2022, di disporre che per la copertura di detta convenzione si ricorra alle risorse attualmente disponibili sul Fondo di Garanzia, pari a euro 250.000,00;

di demandare alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Settore Sport e Tempo Libero l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione delle suddette disposizioni, ivi compresi quelli relativi alla predetta convenzione da sottoscrivere, senza ulteriori oneri, tra la Regione Piemonte e l'Istituto per il Credito Sportivo.

Preso atto della nota prot. num. 12366/A2106A del 22/10/2020 con la quale l'Istituto per il Credito sportivo comunica la disponibilità di Euro 250.000,00 sul Fondo di Garanzia di cui alla legge 289/2002.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di stabilire che, al fine di attivare le procedure per il rinnovo della convenzione, triennio 2020-2022, per la gestione del "Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive" di cui alla l.r. 6 marzo 2000, n. 18" (articolo 15, comma 1, della legge regionale 23/2002), entrambi i soggetti gestori, l'Istituto per il Credito Sportivo e Finpiemonte S.p.A., siano coinvolti nella sottoscrizione di un'unica convenzione;
- di stabilire che, al fine di attivare le procedure per il rinnovo della convenzione, triennio 2020-2022, relativa al "Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva" di cui all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (articolo 15, comma 8, della legge regionale 23/2020), per la copertura della suddetta convenzione si ricorra alle risorse attualmente disponibili sul medesimo Fondo pari a euro 250.000,00;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale;
- di demandare alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Settore Sport e Tempo Libero l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi quelli relativi alle predette convenzioni da sottoscrivere, senza ulteriori oneri, nel rispetto di quanto riportato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)